

COMUNE DI RIFREDDO

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA NEL CIMITERO DEL COMUNE DI RIFREDDO

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

***CAPITOLATO SPECIALE DELL'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE
DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA NEL CIMITERO DEL COMUNE DI
RIFREDDO.***

ARTICOLO 1 OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto la concessione del servizio di illuminazione votiva nel cimitero comunale di Rifreddo, sito alla Via Provinciale. La concessione riguarda l'installazione di eventuali nuovi impianti elettrici votivi, se richiesti, ivi compresa la fornitura e la messa in opera di lampade e relativi porta lampade, la gestione del servizio, la fornitura di energia elettrica, la manutenzione ordinaria e straordinaria della rete di erogazione dell'energia all'interno del cimitero e degli impianti votivi nelle cappelle, nelle tombe di famiglia, dei loculi, delle nicchie cinerarie, degli ossari ed in altri punti eventualmente indicati dal comune, nonché la riscossione dei canoni annui e di allacciamento delle utenze e quanto altro previsto nel presente capitolato speciale di appalto. **La concessione riguarda altresì la gestione degli attuali impianti già esistenti, manutenzione ordinaria e straordinaria dell'attuale rete di erogazione dell'energia.**

ARTICOLO 2 DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione ha la durata di anni 25 (venticinque) a decorrere dalla stipula del contratto. Allo scadere della concessione tutti i materiali e gli impianti messi in opera dal concessionario, si

riterranno ammortizzati con proventi di gestione e passeranno di diritto in proprietà assoluta al comune senza corresponsione alcuna di indennizzo o riscatto.

Gli impianti dovranno essere consegnati in perfetto stato di efficienza.

Qualora per qualsiasi motivo alla scadenza dell'attuale contratto (13.12.2008), la procedura per l'affidamento della concessione del servizio non sia ancora ultimata o il nuovo concessionario non abbia assunto effettivamente l'esercizio, il concessionario è tenuto a prestare servizio fino alla comunicazione del comune di effettivo insediamento del nuovo concessionario ed in ogni caso non oltre sei mesi dalla scadenza alle condizioni contrattuali dell'appalto cessato. Tale proroga sarà oggetto di specifico atto formale da parte dell'organo competente del comune.

ARTICOLO 3 IMPIANTI ESISTENTI

Gli impianti con tutte le relative apparecchiature elettriche verranno trasferiti, nello stato in cui si trovano, al concessionario al quale spetta l'obbligo di procedere alla ristrutturazione ed all'adeguamento, laddove necessaria, secondo le norme vigenti in materia, entro e non oltre 12 mesi dalla consegna degli stessi.

Della consegna degli impianti verrà redatto apposito verbale.

Il comune non risponde per eventuali danni agli allacciamenti recati nella periodica esumazione, estumulazione delle salme ed ogni operazione effettuata dal personale addetto del comune.

ARTICOLO 4 AMPLIAMENTI E POTENZIAMENTO DEGLI IMPIANTI

Nel caso di ampliamenti o ristrutturazioni delle opere cimiteriali l'esecuzione dei nuovi impianti dovrà essere effettuata dal concessionario a sue spese, senza nulla pretendere dal comune. I nuovi impianti dovranno essere preventivamente approvati dall'ufficio tecnico comunale e rispettare le vigenti norme in materia.

I progetti comunali di ampliamento prevederanno già la posa in opera di canalizzazioni vuote in cui successivamente inserire i cavi dell'illuminazione votiva.

Il concessionario non sarà soggetto alle disposizioni di cui sopra nel caso di ampliamenti realizzati negli ultimi 5 anni antecedenti la scadenza della concessione. In tal caso gli impianti potranno essere realizzati dal comune e consegnati al concessionario.

Il concessionario potrà estendere gli impianti alle tombe di famiglie, loculi, nicchie cinerarie, ossari ed eventuali altri punti attualmente non dotati di impianto, nel rispetto delle condizioni di cui al primo periodo del presente articolo.

ARTICOLO 5 COLLAUDI

Gli eventuali nuovi complessi, ampliamenti e ristrutturazioni degli impianti saranno collaudati di volta in volta sempre entro 60 giorni dalla data di ultimazione dei lavori. Il concessionario dovrà ottenere tutte le certificazioni richieste dalla vigente normativa in materia.

ARTICOLO 6 REALIZZAZIONE ALLACCIAMENTI E NUOVI IMPIANTI

I lavori di allacciamento saranno eseguiti dal concessionario, che risponde verso il comune di danni arrecati a terzi e si impegna ad osservare le norme che verranno impartite dall'ufficio tecnico

comunale. La tensione di distribuzione dell'energia elettrica sarà di 220 V per i rami principali, per i rami secondari sarà compresa tra i 12 V ed i 24 V.

Le nuove linee di distribuzione devono essere previste entro tubazioni in PVC preferibilmente interrate e raccordate entro appositi pozzetti, mentre quelle all'esterno tramite scatole stagne di derivazione.

Le derivazioni alle lampade dovranno essere eseguite a regola d'arte e le lampade stesse montate sugli appositi portalampade. Per le linee esistenti si dovrà prevedere, in caso di rifacimento o manutenzione straordinaria, quanto sopra previsto.

In ogni caso, tutti i componenti utilizzati negli impianti elettrici devono essere conformi alle prescrizioni di sicurezza delle norme CEI che sono applicabili.

In caso di linee sotterranee interessate da fosse di inumazione, dovranno essere deviate e/o ripristinate lungo i percorsi di camminamento, sentito l'ufficio tecnico comunale.

ARTICOLO 7 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario dovrà:

- a) depositare presso l'ufficio tecnico comunale gli elaborati esecutivi (planimetrie e schemi elettrici) degli impianti esistenti e degli eventuali nuovi impianti realizzati, con i dati tecnici, dati di tarature, istruzione per la messa in funzione dei vari impianti o apparecchiature e norme di manutenzione, provvedendo a tenere aggiornati tali elaborati;
- b) realizzare i lavori di adeguamento e ristrutturazione degli impianti esistenti, laddove necessari, di eventuali nuovi impianti e di allacciamento a perfetta regola d'arte in modo da non arrecare pregiudizio all'estetica del luogo ed ai manufatti esistenti;
- c) tenere sollevato ed indenne il comune da qualsiasi danno a persone e cose che dovesse derivare in conseguenza della presente concessione; il comune resta comunque estraneo alle responsabilità fra il concessionario e gli utenti, i fornitori, i prestatori d'opera ed i terzi in genere;
- d) sgomberare completamente, nei casi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione o ampliamenti degli impianti, entro 7 giorni dal certificato di ultimazione, il cantiere dai materiali, mezzi d'opera ed impianti di proprietà dell'appaltatore;
- e) curare a proprie spese la perfetta manutenzione di tutto l'impianto, compresa l'eventuale sostituzione di quelle parti che si presentassero, nel tempo, deteriorate o fuori servizio, dirigere l'esercizio degli stessi impianti e fornire energia elettrica per illuminazione votiva a chiunque ne faccia domanda, purché il richiedente accetti le disposizioni e soddisfi alle condizioni e obblighi specificati nel contratto di abbonamento per gli utenti;
- f) osservare scrupolosamente le disposizioni ed i patti contenuti nel presente capitolato e nel contratto di abbonamento, nonché il vigente regolamento comunale di polizia mortuaria;
- g) servirsi di idoneo personale con adeguate qualità morali, educato e rispettoso sia verso il pubblico sia verso il personale preposto al cimitero, con facoltà del comune di pretendere l'allontanamento dei dipendenti che avessero dato luogo a reclami per incapacità, indisciplina e per poca riguardosa condotta verso il pubblico e verso il personale preposto al cimitero;
- h) curare che gli impianti funzionino ininterrottamente giorno e notte, salvo quelle sospensioni dovute a causa di forza maggiore, come lavori, incendi, scioperi, temporali, furti, devastazioni;
- i) provvedere alla sostituzione diligente e tempestiva, di propria iniziativa o su segnalazione degli utenti, non oltre i tre giorni, delle lampadine fulminate, rotte, asportate o mancanti per qualsiasi motivo;
- j) provvedere a propria cura e spese a quegli spostamenti di cavi e conduttori che si rendessero necessari in seguito ai lavori cimiteriali di manutenzione, sistemazione e funzionamento eseguiti dal comune ed al ripristino delle zone manomesse in conseguenza di detti lavori e di tutti gli interventi agli impianti;

- k) prevedere la presenza, almeno mensile, di un addetto del concessionario a disposizione degli utenti presso le sedi cimiteriali, o altri locali anche messi a disposizione del comune, con orari da concordare ed esporre al pubblico, per la sottoscrizione delle richieste di abbonamento, il pagamento dei canoni e la divulgazione di tutte le informazioni necessarie al buon andamento del servizio;
- l) assicurare una reperibilità telefonica a disposizione degli utenti, per gli adempimenti di cui sopra;
- m) effettuare regolarmente la corresponsione degli importi dovuti al comune per la concessione del servizio in argomento;
- n) effettuare una ricognizione iniziale delle utenze esistenti;
- o) tenere aggiornato l'elenco delle utenze; dall'elenco dovranno risultare almeno i seguenti dati:
 - ✓ titolare del contratto di illuminazione votiva;
 - ✓ individuazione del luogo dell'utenza;
 - ✓ individuazione del defunto dedicatario dell'utenza;
 - ✓ date di attivazione e scadenza dell'utenza;
- p) fornire al comune tale elenco entro il giorno 15 del mese di gennaio dell'anno successivo.

ARTICOLO 8 DIRITTI DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario avrà diritto:

- a) personale non autorizzato dal concessionario non potrà assolutamente riparare gli impianti;
- b) l'ufficio tecnico comunale si impegna ad avvertire il concessionario prima dell'inizio di eventuali lavori nei cimiteri, al fine di evitare possibili danni agli impianti;
- c) il comune deve prevedere nei contratti di appalto di lavori di costruzione di nuovi loculi e ossari o di ampliamenti di cimiteri, l'obbligo da parte della ditta appaltatrice di cooperare con il concessionario al fine di ottenere una perfetta predisposizione dell'impianto di illuminazione votiva.

ARTICOLO 9 RAPPORTI CON I DIPENDENTI

Il comune è estraneo ai rapporti instaurati dalla concessionaria con i propri dipendenti e/o incaricati. Tuttavia il concessionario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore, per la zona e per il tempo nel quale si svolgono i lavori di cui al presente capitolato.

Il concessionario si obbliga ad osservare le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori .

In caso di accertata inadempienza agli obblighi suddetti il comune inviterà il concessionario all'osservanza di quanto sopra stabilito e nel caso, dopo aver reiterato l'invito a mezzo raccomandata A/R, assegnando un congruo termine, si accerterà il persistere dell'inadempimento denunciato si procederà alla risoluzione del contratto di concessione.

ARTICOLO 10 DOMANDA DI ALLACCIAMENTO E CONTRATTO DI ABBONAMENTO

Chiunque voglia far installare l'illuminazione votiva sulle tipologie di tomba di cui al presente capitolato, dovrà sottoscrivere un contratto di abbonamento con il concessionario del servizio, versando il contributo di allacciamento ed i canoni di abbonamento. La domanda di abbonamento

dovrà essere redatta su un modulo messo a disposizione dal concessionario, corredato di ogni informazione concernente il servizio stesso.

Il concessionario è tenuto, previa verifica della fattibilità tecnica dell'allacciamento, ad attivare il servizio entro 30 (trenta) giorni dal versamento delle spese di esecuzione dell'allacciamento.

ARTICOLO 11 DURATA DELL'ABBONAMENTO

La durata minima dell'abbonamento è di anni 1 (uno), a decorrere dal primo giorno del mese successivo al versamento del contributo di allacciamento. L'abbonamento si intenderà alla scadenza rinnovato di anno in anno, per tacito consenso, a meno che l'abbonato non abbia dato disdetta almeno un mese prima della scadenza con lettera raccomandata diretta al concessionario.

ARTICOLO 12 CONTRIBUTO DI ALLACCIAMENTO

L'abbonato verserà anticipatamente, una tantum, per le spese di esecuzione dell'impianto e per l'adduzione della corrente alla tomba un contributo determinato nelle seguenti misure:

LOCULI, OSSARI, CINERARI, POSTI TERRA: Euro 25,00 oltre I.V.A.

TOMBE DI FAMIGLIA: A "PREVENTIVO"

Nella quota di contributo sono compresi gli ordinari lavori di sterro e reinterro, di apertura e chiusura di opere murarie e di adattamento e fornitura del conduttore elettrico. I lavori di carattere straordinario di marmista, pittore e decoratore, sono a carico dell'abbonato.

Il presente contributo potrà essere rivisto annualmente secondo l'andamento degli indici ISTAT e dovrà essere comunicata ogni variazione al comune a cura del concessionario.

ARTICOLO 13 ESECUZIONE DELL'IMPIANTO

Gli impianti sono eseguiti esclusivamente dal concessionario, che non è obbligato a fornire l'energia elettrica a chi volesse farlo per proprio conto. S'intende che l'impianto riguarda la sola presa di corrente, la fornitura ed esecuzione della conduttura di derivazione con relativa scatola di presa, gli speciali portalampade e lampadina di apposita costruzione, escludendosi quindi ogni qualunque opera decorativa ed artistica, che resta a carico dell'abbonato, il quale dovrà per la posa, accordarsi preventivamente con il concessionario.

ARTICOLO 14 DIVIETO DI VARIAZIONI IMPIANTO

E' vietato agli utenti asportare o cambiare le lampadine, modificare o manomettere gli impianti, eseguire attacchi abusivi, cedere o subaffittare l'energia elettrica o fare quanto possa in qualunque modo apportare variazioni all'impianto esistente.

I contravventori saranno tenuti al risarcimento dei danni, salvo qualunque altra azione civile o penale rimanendo in facoltà del concessionario.

ARTICOLO 15 CANONE DI ABBONAMENTO

Il canone di abbonamento annuo per l'accensione continuata è stabilito in euro 17,13 IVA compresa per ogni punto luminoso.

Nel canone di abbonamento sono comprese le tasse governative e comunali sul consumo di energia elettrica, le spese di manutenzione, le riparazioni, il ricambio delle lampadine, il consumo di energia elettrica; sono escluse l'I.V.A. e le spese postali di domicilio che andranno aggiunte al canone, nonché le spese di incasso a carico dell'utente.

Il presente canone potrà essere rivisto annualmente secondo l'andamento degli indici ISTAT e dovrà essere comunicata ogni variazione al comune a cura del concessionario.

ARTICOLO 16 PAGAMENTI E MOROSITA'

Il contributo di allacciamento, il canone relativo all'abbonamento al servizio e gli oneri accessori sono corrisposti dall'utente al concessionario con le modalità di seguito riportate.

Il contributo di allacciamento sarà corrisposto una tantum alla sottoscrizione del contratto di fornitura del servizio di illuminazione votiva.

Il pagamento del canone di abbonamento annuo viene effettuato anticipatamente in un'unica rata scadente entro la fine del primo mese di ogni anno o entro il mese successivo dell'avvenuto allacciamento iniziale nel corso dell'anno, previo avviso di pagamento del concessionario, con le modalità ivi indicate.

Trascorsi trenta giorni dalla scadenza senza che l'utente abbia provveduto al pagamento, il concessionario potrà, senza preavviso alcuno, sospendere il servizio.

Il ripristino del servizio sarà subordinato al versamento della rate dovute e non pagate, gravate di interessi e spese postali.

ARTICOLO 17 SPESE DI MODIFICAZIONE IMPIANTO

Per qualunque modificazione richiesta dall'abbonato ad un impianto già esistente, le spese saranno a carico dell'abbonato medesimo.

ARTICOLO 18 REVISIONE TARIFFARIA

Il canone di abbonamento ed il contributo di allacciamento saranno aggiornati annualmente sulla base dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati in Italia, calcolati dall'ISTAT, previa richiesta del concessionario da presentare al Comune entro il mese di ottobre.

L'aggiornamento decorrerà dal 1° gennaio di ogni anno, con inizio dal 1° gennaio successivo al primo anno di appalto, con riferimento alla variazione ISTAT dell'anno precedente, calcolata con riferimento al mese di ottobre.

ARTICOLO 19 FORNITURE GRATUITE

Il concessionario si impegna a farsi carico di ogni onere e spese inerenti il consumo di energia elettrica messa a disposizione del comune per l'illuminazione interna del cimitero, ove esistente e delle cappelle. Ogni ulteriore attacco non effettuato da personale non autorizzato dall'amministrazione comunale è vietato. Sono altresì vietati attacchi da parte di imprese edili ed artigiani.

ARTICOLO 20 CORRISPETTIVO DI CONCESSIONE

Il concessionario corrisponderà al Comune di Rifreddo, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza, per tutto il periodo della concessione, un canone annuo pari all'aumento percentuale offerto in sede di gara del canone di abbonamento riscosso in un anno (minimo 15%). A tal fine il concessionario presenta una dichiarazione al comune, entro il 15 gennaio di ogni anno, nella quale precisa il numero di abbonamenti/lampadine presenti nel cimitero comunale al 31 dicembre di ogni anno ed il canone annuo applicato. Il canone annuo sarà aggiornato annualmente sulla base dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati in Italia, calcolati dall'ISTAT, con la stessa procedura per l'aggiornamento dei canoni di abbonamento e del contributo di allacciamento.

L'aggiornamento decorrerà dal 1° gennaio di ogni anno, con inizio dal 1° gennaio successivo al primo anno di appalto, con riferimento alla variazione ISTAT dell'anno precedente, calcolata con riferimento al mese di ottobre.

ARTICOLO 21 RESPONSABILITA' VERSO TERZI

Il concessionario risponde in proprio di qualsiasi danno arrecato a persone o cose all'interno dei cimiteri comunali in dipendenza dell'impianto elettrico installato o avuto in consegna.

Il comune rimane completamente estraneo nei rapporti fra il concessionario e terzi fermo restando l'obbligo del concessionario di stipulare apposita polizza assicurativa.

ARTICOLO 22 DIVIETO DI CESSIONE DELLA CONCESSIONE

Il concessionario non potrà cedere ad altri la concessione, né concedere la stessa in sub-concessione.

ARTICOLO 23 PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

A causa dell'inadempienza anche parziale del presente capitolato saranno applicate le seguenti penali:

- a. per ogni domanda di utenza per la quale non venga eseguito l'allacciamento alla rete entro 30 giorni dalla data di perfezionamento del contratto, euro 3,00 per ogni giorno di ritardo;
- b. per ogni lampada spenta e non riattivata entro 7 giorni, euro 3,00 per ogni giorno di ritardo;
- c. interruzione nell'erogazione di energia elettrica non dipendente da forza maggiore o mancanza di corrente, euro 30,00 per ogni giorno di interruzione.

Le multe verranno versate alla tesoreria comunale contestualmente al canone annuale.

Il comune si riserva la facoltà di promuovere la risoluzione del contratto, senza pregiudizio per ogni altra azione di rivalsa in presenza di danni, qualora si accertino le seguenti condizioni:

- 1) abbandono dell'appalto, salvo che per forza maggiore;
- 2) comportamento abitualmente scorretto verso gli utenti;
- 3) mancata consegna, entro i termini previsti dall'articolo 7, dell'elenco aggiornato degli utenti;
- 4) inosservanza di uno o più impegni assunti verso il comune;
- 5) quanto vengano ceduti ad altri, in tutto o in parte, sia direttamente che per interposta persona, i diritti e gli obblighi inerenti al contratto di concessione;
- 6) richiesta agli utenti di compensi diversi da quelli stabiliti dal presente capitolato;
- 7) per ogni altra grave inadempienza qui non contemplata o per ogni fatto che renda non possibile la prosecuzione dell'appalto ai sensi dell'articolo 1453 del codice civile.

ARTICOLO 24 REVOCA DELLA CONCESSIONE

E' sempre in facoltà del comune procedere alla revoca della concessione nei casi in cui, a suo giudizio, vengano meno le ragioni di interesse pubblico che hanno determinato il rilascio della concessione stessa. Con la risoluzione del contratto il comune diviene proprietario degli impianti con facoltà di assicurare il servizio nei modi che riterrà più opportuni.

ARTICOLO 25 CAUZIONE

A garanzia degli obblighi contrattuali il concessionario è tenuto a prestare una cauzione definitiva pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale ossia pari a € 7.000,00 mediante polizza fidejussoria rilasciata da compagnia assicurativa o altro istituto autorizzato.

ARTICOLO 26 POLIZZA ASSICURATIVA

E' fatto obbligo al concessionario di provvedere alle assicurazioni per le responsabilità civili verso terzi per danni a persone o cose, comunque causati e riconducibili alle attività inerenti il servizio, con massimali non inferiori ad euro 500.000,00 per l'intera vigenza contrattuale.

ARTICOLO 27 CONTROVERSIE

Ove dovessero insorgere controversie tra comune e concessionario in ordine all'interpretazione ed all'esecuzione del contratto conseguente all'aggiudicazione del presente appalto, il concessionario non potrà sospendere né rifiutare l'esecuzione del servizio, ma dovrà limitarsi a produrre le proprie motivate riserve per iscritto all'amministrazione comunale, in attesa che vengano assunte, di comune accordo, le decisioni in ordine alla prosecuzione dello svolgimento del servizio. Ove detto accordo non dovesse essere raggiunto, ciascuna delle parti avrà facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria. Per tutte le controversie che dovessero insorgere sarà competente in via esclusiva il Foro del Tribunale competente per territorio.

ARTICOLO 28 SPESE CONTRATTUALI

Sono a completo ed esclusivo carico del concessionario tutte le spese relative e conseguenti la stipula del contratto, nessuna eccettuata od esclusa, nonché tasse ed imposte di ogni genere.

ARTICOLO 29
DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato si fa esplicito rinvio alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia, nonché alle disposizioni contenute nel codice civile.